

I RUOLI DELLA SICUREZZA

FONTI NORMATIVE

- **TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

- **REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTICOLARI ESIGENZE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA AI FINI DELLE NORME CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N.626, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

Decreto Ministeriale n.363 del 05/08/1998 (è ancora in vigore, anche se il 626 è stato abrogato, perché non ne è stato emanato uno ad hoc)

- **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA**

SENATO ACCADEMICO 28 ottobre 2008

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 17 dicembre 2008 D.R. Rep. n. 2548/2008,

Prot. n. 29500 del 22/12/08


ENTRATA IN VIGORE 22 dicembre 2008

UFFICIO COMPETENTE Ufficio Sicurezza – Ripartizione Sicurezza e Protocollo







ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA in Unife

Responsabilità Operative

Responsabilità Consultive



Datore di lavoro
RETTORE



D.Lgs.81/2008

Art. 2, comma 1 b)

Datore di lavoro:

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, **ha la responsabilità dell'organizzazione** stessa o dell'unità produttiva in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa**. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Art. 2 - Soggetti e categorie di riferimento

1. Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università, viene individuato nel **rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee**, qualificabile **come unità produttiva** ai sensi del presente articolo, **dotata di poteri di spesa e di gestione**. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il rettore.

2. Si intendono per unità produttive le **strutture amministrative**, le **presidenze di facoltà**, i **dipartimenti**, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.

Regolamento di Unife


Articolo 3

Soggetti e categorie di riferimento






1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008 e nelle more dell'emanazione del decreto applicativo per le Università che consideri le particolari esigenze e le peculiarità organizzative, il **Datore di Lavoro dell'Università degli Studi di Ferrara, è individuato nel Magnifico Rettore.**



Datore di lavoro
RETTORE



Dirigenti
DIRETTORI DI DIPARTIMENTO/CENTRO
RESPONSABILI DELLE LINEE DI RICERCA



D.lgs.81/2008

Art. 2, comma 1 d)

Dirigente:

persona che, in ragione delle **competenze professionali** e di **poteri gerarchici e funzionali adeguati** alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive** del datore di lavoro **organizzando** l'attività lavorativa e **vigilando** su di essa;


Soggetti e categorie di riferimento

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 81/2008 il **dirigente**, ovvero la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa **è individuato nella figura del Direttore del Dipartimento**, o nel Direttore di Centro, nel Direttore dei Servizi Comuni delle strutture universitarie complesse.

Datore di lavoro
RETTORE/DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

Dirigenti
DIRETTORI DI DIPARTIMENTO/CENTRO
RESPONSABILI DELLE LINEE DI RICERCA

Team di lavoro:
PREPOSTO
e
LAVORATORI
(per ogni
attività lavorativa)



DEFINIZIONI

D.lgs.81/2008 e smi

Art. 2, comma 1 e)

Preposto:

persona che, in ragione delle **competenze professionali** e nei **limiti di poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Articolo 3

Soggetti e categorie di riferimento

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 81/2008 il **preposto** è individuato nella figura del Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, ossia nel soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, sovrintende ed organizza le attività didattiche o di ricerca. Il preposto, in ragione delle competenze professionali e delle conoscenze scientifiche e dei processi, nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa** e garantisce l'attuazione delle direttive impartite, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori






Art.5 – Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio

1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e **ai fini della valutazione del rischio** e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, **collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.**
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, **prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.**
3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve: a) **attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi** in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone **preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro**; b) attivarsi, in occasione di **modifiche delle attività** significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, sulla base della valutazione dei rischi; c) **adottare le misure di prevenzione e protezione**, prima che le attività a rischio vengano poste in essere; d) **attivarsi per la vigilanza** sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi; e) **frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento** organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Datore di lavoro
RETTORE/DIRETTORI DI DIPARTIMENTO




Dirigenti
DIRETTORI DI DIPARTIMENTO/CENTRO
RESPONSABILI DELLE LINEE DI RICERCA



Team di lavoro:
PREPOSTO
e
LAVORATORI
(per ogni
attività lavorativa)

Art. 299, Esercizio di fatto di poteri direttivi

Le **posizioni di garanzia** relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) [datore di lavoro, dirigente e preposto] gravano **altresì** su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti **in concreto** i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.




D.lgs.81/2008


Art. 2, comma 1 a)


Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge **un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione** di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito **e' equiparato:** il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il **soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento** di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di **alternanza tra studio e lavoro** o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'**allievo** degli istituti di istruzione ed **universitari** e il partecipante ai corsi di formazione professionale **nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;** il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Decreto Ministeriale n.363 del 05/08/1998

4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per **lavoratore** anche quello **non organicamente strutturato** e quello **degli enti convenzionati**, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli **studenti** dei corsi universitari, i **dottorandi**, gli **specializzandi**, i **tirocinanti**, i **borsisti** ed i **soggetti ad essi equiparati**, quando frequentino **laboratori didattici, di ricerca o di servizio** e, in ragione dell'attività specificamente svolta, **siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione**.







I preposti

Compiti e responsabilità



Quando si diventa PREPOSTI?

- Quando si svolgono attività di direzione/coordinamento di un gruppo di ricerca/lavoro
- **ANCHE PRESCINDENDO DA UNA FORMALE INVESTITURA DA PARTE DEL DATORE di LAVORO/DIRETTORE di DIPARTIMENTO**
- Per la normativa è sufficiente che un qualsiasi lavoratore eserciti **anche temporaneamente** attività di coordinamento di un gruppo di lavoratori e lui stesso diventa “**preposto di fatto**” e sarà tenuto a rispettare e a far rispettare la normativa antinfortunistica, entrando a far parte dei **soggetti contitolari dell’obbligazione di sicurezza (art.299 D.Lgs 81/2008)**



Cosa comporta **ACCETTARE** l'incarico di **PREPOSTO** alla **SICUREZZA**?

Nessun AGGRAVIO di responsabilità: l'attribuzione di responsabilità ed obblighi del Preposto alla Sicurezza (non è detto vi sia una corrispondente correlazione con la posizione contrattuale) è **AUTOMATICAMENTE CONNESSA**, anche **SENZA FORMALE ATTRIBUZIONE**, al fatto di svolgere un ruolo specifico nell'organizzazione, che sia ufficialmente assegnato o meno.

Esempio:

il responsabile di un laboratorio, il tecnico o il docente in attività didattica, per il fatto stesso di essere responsabile o coordinatore delle attività di **ALTRE PERSONE**, ha degli obblighi in materia di sicurezza e **NON PUO' NON PREOCCUPARSI DI TUTELARE LA LORO SICUREZZA**



Cosa comporta **NON ACCETTARE**
l'incarico di PREPOSTO alla SICUREZZA?

Non accettare un incarico formale, al fine di EVITARE LE
RESPONSABILITA' CONSEGUENTI, significa che il lavoratore
NON PUO' CONTINUARE AD OPERARE NELLA MANSIONE che
presenti ATTIVITA' di COORDINAMENTO e
DIREZIONE di altri LAVORATORI



Se il PREPOSTO NON frequenta i corsi può SOTTRARSI dalle responsabilità per difetto di COMPETENZA?

Il Preposto è obbligato a partecipare ai corsi

(sono previste sanzioni: arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 800 euro)

Non presentarsi ai corsi può comportare quindi una sanzione da parte degli enti competenti e, al contempo, NON evita le possibili RESPONSABILITA' legate alla figura del PREPOSTO.

In caso di Infortunio sul lavoro, il magistrato potrebbe comunque ritenere il preposto “**competente**” in ragione dell'ESPERIENZA, COMPETENZA E/O ANZIANITA' nella mansione direttiva/coordinativa e, quindi, rilevarne una **RESPONSABILITA' ORGANIZZATIVA**



SENZA potere di SPESA come può il
PREPOSTO MANTENERE le responsabilità
FUNZIONALI?

Il PREPOSTO ha il DOVERE di **RILEVARE** e **SEGNALARE** a chi
possiede i **POTERI DECISIONALI** e di SPESA (Responsabile
della Ricerca, Dirigente, Datore di Lavoro), le situazioni di
CARENZA nelle **MISURE** di **SICUREZZA**.



Cosa fare se si rilevano **CARENZE** nel laboratorio o nella struttura?

SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE (secondo la catena delle responsabilità) le deficienze di:

- MEZZI
- ATTREZZATURE
- DPI

Ed ogni altra condizione di pericolo delle quali si venga a conoscenza sulla base delle **proprie competenze/conoscenze**

Nel caso di **PERICOLO IMMEDIATO** , **informare i lavoratori esposti**

ASTENERSI, salvo eccezioni debitamente motivate, dal **RICHIEDERE** ai **LAVORATORI** di **RIPRENDERE LE LORO ATTIVITA'**



Nel caso di CAPOUFFICIO, del DOCENTE in aula, cioè in presenza di **BASSO RISCHIO INFORTUNISTICO**, vale la regola del PREPOSTO alla SICUREZZA?

SI, vale per chiunque: per il responsabile del servizio bibliotecario, per il responsabile tecnico, per il capoufficio.

Se accade un infortunio nel loro ufficio, dovranno **dimostrare** (come i preposti dei laboratori/officine ecc) **di essersi occupati di garantire la sicurezza del personale da essi coordinato**



In caso di INFORTUNIO ad un SOTTOPOSTO, il PREPOSTO sarà SEMPRE coinvolto nelle responsabilità?

Il Preposto, per definizione, ha una “**limitata**” autonomia di direzione/coordinamento; ad esso compete la **sorveglianza dei lavoratori** affinché non pongano in essere comportamenti scorretti.

In caso di Infortunio la responsabilità del preposto **non sarà OGGETTIVA** (legata alla posizione) ma **SOGGETTIVA**, fondata **sull’inosservanza di precisi obblighi legati alla sua funzione di VIGILANZA**



Quindi il Preposto deve **SORVEGLIARE ININTERROTTAMENTE** i lavoratori?

(Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987 , Grotti)

*“Compito del preposto **non è di sorvegliare ininterrottamente** senza soluzione di continuità il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente **assicurarsi in modo CONTINUO ed EFFICACE** che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare **direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni** di altri, tale controllo; ciò **NON** significa che il preposto **NON POSSA ALLONTANARSI** dal luogo nel quale opera il lavoratore, **NE’** dedicarsi anche ad **ALTRI COMPITI** di **SORVEGLIANZA** o di **LAVORO**”*



QUALI sono gli OBBLIGHI dei PREPOSTI e le relative SANZIONI previste dal D.Lgs.81/2008?

Obblighi sanzionati con ARRESTO fino a 2 mesi o AMMENDA da 400 a 1200 euro:

Art. 19 comma 1

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;



QUALI sono gli OBBLIGHI dei PREPOSTI e le relative SANZIONI previste dal D.Lgs.81/2008?

Obblighi sanzionati con ARRESTO fino a 1 mese o AMMENDA da 200 a 800 euro:

Art. 19 comma 1

- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37